

34572-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Anna PETRUZZELLIS	Presidente
Dott.ssa Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Giuseppe NOVIELLO	Consigliere
Dott.ssa Ubalda MACRI'	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza n. 1040 della Corte di appello di Lecce del 26 giugno 2019;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

sentiti, altresì, per la costituita parte civile l'avv. (omissis) , del foro di Firenze, in sostituzione dell'avv. (omissis) , del foro di Lecce, che ha depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente, l'avv. (omissis) ; del foro di Lecce, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

PUBBLICA UDIENZA del

14 maggio 2021

SENTENZA N. 1097

REGISTRO GENERALE

n. 9441 del 2020

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 62, d.lgs. 196/03 in vigore e:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Martani

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26 giugno 2019 la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale, il precedente 19 aprile 2017, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la penale responsabilità di (omissis) in ordine ai reati a lui contestati di cui ai capi B) e C) della rubrica, aventi ad oggetto, rispettivamente, i maltrattamenti in famiglia in danno della moglie (omissis) (omissis) e taluni episodi di violenza sessuale in danno della medesima, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell' (omissis), articolando a tal fine 5 motivi di impugnazione.

Il primo motivo, di carattere processuale, ha ad oggetto il ritenuto *error juris* nonché il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte salentina nel non accogliere il motivo di impugnazione avente ad oggetto la mancata ammissione della prova testimoniale del perito di parte, ing. (omissis).

Il secondo motivo di ricorso riguarda l'errore in cui sarebbero caduti i giudici del merito, nell'aver ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia, pur in assenza di una condotta abituale, essendo emersa solo la esistenza di sporadici e singoli episodi di lesioni e di percosse.

Quanto al reato di violenza sessuale, si dubita della attendibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa, il cui narrato appare viziato da diverse contraddizioni ed incongruenze.

In particolare, poi, la persona offesa non avrebbe mai dichiarato di essersi espressamente opposta alle congiunzioni carnali con il marito.

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per essere stata in essa esclusa la attenuante della minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen. solo a cagione della natura degli atti sessuali intervenuti fra l'imputato e la persona offesa.

Il quarto motivo di impugnazione concerne la nullità della sentenza nella parte in cui non è stata esclusa la responsabilità dell' (omissis) per essere questo caduto in errore in relazione alla espressione del dissenso della persona offesa in ordine alle congiunzioni carnali.

Infine, il quinto motivo di ricorso riguarda la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di avvenuta esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nella sua complessità inammissibile essendo risultati inammissibili o comunque manifestamente infondati tutti i motivi di impugnazione articolati dalla difesa dell'imputato.

Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la nullità della sentenza impugnata per la violazione di legge, si tratta dell'art. 468 cod. proc. pen. e dell'art. 24 della Costituzione, e per vizio di motivazione, per non essere stata ammessa da parte del Tribunale, e per non essere stata rilevata dalla Corte di merito pur in presenza di uno specifico motivo di gravame, la derivante nullità della sentenza del giudice di primo grado, la prova testimoniale avente ad oggetto l'esame del consulente tecnico della difesa ing. (omissis), si rileva che si tratta di doglianza inammissibile.

La sentenza impugnata ha, infatti, più che adeguatamente chiarito la circostanza che la difesa dell'(omissis), nel chiedere la sostituzione del teste da essa originariamente indicato, in persona di tale dott. (omissis), con altro teste, nella specie l'ing. (omissis), non ha semplicemente individuato un'altra persona che avrebbe dovuto rispondere sulle medesime questioni che erano state indicate quale oggetto dell'esame del primo teste, ma ha anche modificato l'oggetto della prova, chiedendo, pertanto, in realtà una prova nuova non precedentemente richiesta; poiché tale istanza è stata formulata successivamente alla pronuncia della ordinanza con la quale era stata disposta la ammissione delle liste testi depositate dalle parti, correttamente il Tribunale prima e la Corte di appello poi la hanno ritenuta viziata in termini di inammissibilità, né, hanno rilevato, la stessa poteva essere ammessa, laddove fosse stata considerata una forma di sollecitazione all'utilizzo dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen., non avendo i giudici del merito, nella loro ampia discrezionalità di cui godono al riguardo, ritenuta la assoluta necessità di disporla.

Né vale rilevare che in ogni caso, essendo la prova richiesta dalla difesa dell'attuale ricorrente una "prova contraria" ad essa non era applicabile il termine temporale di cui al comma 1 dell'art. 468 cod. proc. pen.; infatti, se è ben vero - e sul punto la giurisprudenza, anche di questa Corte, è consolidata - che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a

pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l'opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa (*ex multis*: Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 ottobre 2016, n. 41662; *idem* Sezione V penale, 21 gennaio 2014, n. 2815), non può, tuttavia, trascurarsi di osservare che comunque per la formulazione della prova contraria, ancorché essa sia stata formalizzata in un momento successivo alla scadenza del termine per il deposito della "lista testi", non solo è necessario che la stessa preveda l'articolazione di quesiti che abbiano ad oggetto le medesime questioni suscitate con la prova diretta (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 giugno 2016, n. 26048), ma occorre anche che la stessa non intervenga, fatte salve le ipotesi di emersione dei relativi presupposti nel corso dell'istruzione dibattimentale, non oltre il momento in cui vi sia stata la pronuncia della ordinanza con la quale sia stata disposta la ammissione delle prove (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 aprile 2010, n. 15368, ma già: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 novembre 1995, n. 9500).

Nel caso ora in esame non solo la difesa del ricorrente non ha evidenziato che la prova consistente nell'esame del consulente di parte avrebbe avuto ad oggetto le stesse questioni sulla quali era stato esaminato il consulente di ufficio, ma principalmente non ha considerato, nell'eccepire la nullità della ordinanza reiettiva della prova testimoniale dell'ing. (omissis), che la relativa richiesta era stata formulata in un momento ampiamente successivo alla avvenuta ammissione delle altre prove testimoniali richieste dalle parti in causa.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge in ordine alla stessa integrazione dei due reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale attribuiti al prevenuto; con riferimento al primo reato, il ricorrente ha contestato la natura abituale dei suoi comportamenti, ritenuta necessaria ai fini della sussistenza del reato contestato, essendosi quelli manifestati solo con singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni.

Riguardo a tale aspetto della doglianza, si deve rilevarne la manifesta infondatezza; ed infatti, la natura abituale del reato contestato all'(omissis) (trattasi, infatti, di un indiscusso predicato che deve contraddistinguere i maltrattamenti in famiglia; sul punto si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 febbraio 2019, n. 6126), sebbene escluda dal fuoco della responsabilità (potendo semmai esse eventualmente integrare altre ipotesi delittuose) le condotte che si segnalino per la loro isolata sporadicità, non

richiede, tuttavia, che la ripetitività della condotta abbia un carattere sostanzialmente diuturno ed incessante, essendo sufficiente che la stessa si realizzi - nelle diverse forme in cui essa può manifestarsi (le quali, affinché si realizzino i maltrattamenti, non debbono necessariamente essere rappresentate da fatti a loro volta costituenti di per sé autonomi reati e tantomeno reati perseguibili solamente di ufficio) - con una certa sistematica reiterazione, nella consapevolezza (espressione di un dolo solo generico) da parte dell'agente - e non già nella sua intenzione - di sottoporre la vittima del reato ad una serie continua ed abituale di sofferenze fisiche e morali e della persistenza della sua attività vessatoria in danno della persona offesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2019, n. 1508; *idem* Sezione VI penale, 23 aprile 2012, n. 15680).

Nel caso di specie la Corte territoriale salentina ha posto in luce, anche attraverso la molteplicità tipologica delle condotte vessatorie tenute dall'(omissis) in danno della moglie, il fatto che le stesse non potevano considerarsi frutto di sporadici episodi, ma costituivano, invece, una sorta di atteggiamento esistenziale che l'uomo aveva nei confronti della persona offesa; atteggiamento sicuramente idoneo - proprio per l'ampio spettro dei diversi comportamenti in cui lo stesso di articolava (minutamente descritti nella sentenza impugnata) ed attraverso i quali si venivano a conculcare quasi tutte le forme di manifestazione della personalità della (omissis) - ad integrare il reato contestato.

Quanto alle violenze sessuali in danno della stessa (omissis), il ricorrente deduce, in termini invero del tutto generici, l'inattendibilità della teste persona offesa, segnalando la sua reticenza su taluni avvenimenti, certamente non fonte di letizia per la stessa donna, che si sono verificati nel corso dell'intera vicenda (il ricorrente segnala, in particolare, il silenzio da quella serbato sul fatto che la figlia minorenni abbia dovuto procedere, almeno una volta, ad interrompere volontariamente la gravidanza); ma, come segnalato dalla Corte di merito, si tratta di episodi del tutto scissi rispetto alla materialità dei fatti di causa, la cui pretermissione narrativa da parte della persona offesa non comporta alcun giudizio negativo sulla sua complessiva attendibilità (in ordine alla possibilità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, laddove queste riguardino oggetti fra loro non interdipendenti sotto il profilo fattuale e logico: Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 settembre 2020, n. 25940); ciò anche considerato il fatto che, in ogni caso, i restanti, ben più significativi dal punto di vista processuale, fatti riferiti dalla persona offesa

hanno trovato, come la Corte di Lecce ha rilevato, non occasionali riscontri in quanto riportato dagli altri testi esaminati.

Anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha lamentato che i giudici del merito abbiano escluso la ricorrenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità sulla sola base della natura, completa, degli atti sessuali intercorsi fra l'(omissis) e la persona offesa non coglie nel segno; invero, la Corte di merito ha escluso la possibilità di inquadrare la condotta del prevenuto nell'ambito delle ipotesi "lieve entità" (recte: di minore gravità) non per il fatto che il prevenuto abbia imposto alla moglie rapporti sessuali completi ma per il fatto che gli stessi siano intervenuti - oltre che accompagnati da percosse da lei patite - successivamente all'avvenuta emersione del fatto che l'(omissis) avesse avuto rapporti sessuali con la figlia di primo letto della moglie; elemento questo che indubbiamente ha la valenza di rafforzare il contenuto offensivo, quanto meno sotto il profilo della lesione psicologica inferta, della condotta da quello posta in essere.

Irrilevante ai fini della integrazione della ipotesi attenuata il riferimento alla condotta contestuale e successiva al reato tenuta dall'imputato, non foss'altro per la mancata indicazione, sintomo ineludibile della genericità della argomentazione, dell'apprezzabile contenuto di detta condotta.

Riguardo alla, non adeguatamente valutata dalla Corte di merito, efficacia scriminante dell'errore in cui sarebbe incorso il prevenuto nel ritenere che la moglie fosse consenziente ad intrattenere rapporti sessuali con lui, oggetto della successiva doglianza articolata dal ricorrente - al di là del fatto che questi non ha in alcun modo evidenziato (come sarebbe stato, invece, suo preciso onere, cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 novembre 208, n. 52835) quali sarebbero stati i comportamenti, dall'equivoco significato, che lo avrebbero convinto del fatto che la moglie fosse disposta ad avere con lui ordinari rapporti coniugali (il fatto, incontestato, che la donna non condividesse più con il marito il talamo induce, ragionevolmente, a ritenere, invece, il contrario) - ha valore dirimente, in senso contrario alle aspettative della ricorrente difesa, la condivisa indicazione giurisprudenziale, secondo la quale, l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Corte di cassazione, Sezione III penale 22 gennaio 2018, n. 2400).

Non miglior fortuna ha il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la assenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Quanto al primo punto si rileva che in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i giudici del merito hanno una ampia discrezionalità, sindacabile solo in caso di violazione di legge ovvero di manifesta illogicità della motivazione addotta a sostegno della decisione assunta.

Va osservato che la violazione di legge in una analoga fattispecie potrebbe prospettarsi solamente ove la Corte di merito non avesse minimamente, neppure in forma implicita, motivato in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche esse; ma nel caso ora in esame la Corte salentina ha espressamente motivato la esclusione del beneficio in ragione della pervicacia dimostrata dall'imputato nel delinquere ed in ragione della intrinseca gravità delle condotte a lui contestate; non trattandosi all'evidenza di motivazione omessa o apparente, la violazione di legge è da escludere.

Quanto alla manifesta illogicità, non pare che le argomentazioni svolta dalla Corte di legge presentino siffatta caratteristica, fondandosi esse appunto sulla gravità del fatto o sulla intensità del dolo, cioè su taluni degli elementi che debbono essere esaminati ai fini della valutazione della meritevolezza da parte del ricorrente del beneficio in questione; la Corte di merito ha ritenuto essi, per la loro pregnanza dimostrativa, già di per sé ostativi al riconoscimento del beneficio (Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 agosto 2020, n. 23903).

Quanto alla dosimetria della pena, la relativa censura, meramente abbozzata, non chiarisce affatto le ragioni per le quali la pena irrogata - peraltro contenuta entro il medio edittale, dovendo questo essere calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Corte di cassazione, sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968) - risulti inadeguata rispetto alla gravità dei fatti commessi.

Si tratta, pertanto, di censura chiaramente inammissibile per totale genericità.

In definitiva anche il ricorso deve essere dichiarato nel suo complesso inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di difesa del presente grado di giudizio affrontate dalla costituita parte civile, secondo i termini indicati in dispositivo.

PQM


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis), ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Lecce con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del dPR n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021


Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)




Il Presidente

(Anna PETRUZZELLIS)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del dlgs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente

